Credito fondiario, esecuzione e fallimento

www.studiorebecca.it

SEGUE DA PAGINA 14

fondiario va ammesso al passivo per un importo pari credito trova collocazione ipotecaria per le sole quote di capitale, mentre per quel che concerne le quote di interessi trova applicazione il limite delle tre annualità

Per quanto concerne gli accessori il nuovo T.U.

CUSTODIA DEI BENI DEL FALLITO

I legislatore attribuisce al curatore

A tale principio dell'universalità oggettiva non sono

La Cassazione con sentenza n. 6254 del 20.11.1982 il credito fondiario, ai sensi dell'art. 42 del R.D.

Di orientamento opposto è la recente Cassazione n. 5352 del 02.06.1994 secondo la quale "il potere di a quello dell'esecuzione il quale, non è tenuto a procedure ed essendo, pertanto, quella individuale regolata dal codice di rito, per la parte non disciplinata

sentenza di fallimento (art. 42 L.F.),

IRPEF / Proposta provocatoria per la deduzione degli oneri

Il sistema fiscale attuale consente ai contribuenti di detrarre certi oneri dal loro reddito complessivo. Il lungo elenco, che ognuno può trovare nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, evidenzia immediatamente la caratteristica che sta a base dei vari oneri deducibili; non c'è alcun disegno organico, e le varie voci appaiono più che altro una miscellanea di scelte più o meno razionali, più o meno datate.

Si favorisce la vita del contribuente, ma gli si dà un contentino anche da morto, quando ormai non potrà più produrre reddito (infatti si ammettono in detrazione le spese mediche specialistiche, come pure, per gli eredi, le spese funebri, pur con il limite di 1 milione). Si ammettono in detrazione le spese sostenute per il restauro degli immobili sottoposti al vincolo della sovraintendenza, ma nello stesso tempo non si consente di detrarre alcuna spesa per l'acquisto della prima casa.

Si consente di detrarre parte delle spese di istruzione, forse confidando nel maggior reddito che un soggetto istruito presumibilmente produrrà in futuro, ma si tassano le borse di studio.

E' sempre assai vivace il dibattito sugli effetti indotti che la detraibilità delle spese comporta sui redditi dei soggetti percettori; per quanto concerne le spese mediche, aver ammesso la deducibilità ha sicuramente comportato una maggiore richiesta di fatture da parte dei pazienti.

Tenuto conto che da qualche anno si discute, a livello europeo, sul sistema impositivo, se cioè sia da preferire la tassazione sul reddito quanto piuttosto la tassazione sui consumi, cioè sull'uso della ricchezze, si potrebbe traslare il discorso e agevolare invece le spese, ammettendone la deducibilità, più o meno piena.

Basterebbe anche una detrazione molto limitata, il 10% o 20%, e tutti i contribuenti si troverebbero immediatamente trasformati in gratuiti e solerti controllori del Fisco. Non si tratta degli odiati delatori fiscali; qui invece, molto facilmente, tutti potrebbero trasformarsi in promotori per un fisco più diffuso e più equo. Se dal mio reddito potessi detrarre il 10% o il 20% di tutto quanto spendo, si può star certi che chiederei fattura o ricevuta per tutto. E' ben vero che il prestatore del servizio o il negoziante potrebbe propormi uno sconto, immediato, più o meno pari al mio beneficio, acquistando senza documento, ma il discorso si farebbe difficile, e non praticabile in modo istituzionale.

Detto ciò, sarà forse mai possibile detrarre dal reddito il 20%, o anche solo il 10% di tutte le spese sostenute per vivere (alimenti, vestiti, affitti, ristoranti, viaggi educativi, e ogni genere di spesa)? Chissà.

Giuseppe Rebecca

del curatore, bisognerebbe trovare una deroga ai

quanto compatibile con quella fallimentare. A

LA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DEL CURATORE

'art. 1 della D.M. del 28 luglio 1992 n.570 spettante al Curatore, che viene liquidato dal condotte le relative operazioni, e deve consistere in

prestata al perito nominato per redigere la perizia